

**ALLEGATO****Documento operativo di supporto alle Regioni nell'utilizzo delle nuove funzionalità di Gestione delle Strutture Sanitarie (GSS) in piattaforma dei Registri di Monitoraggio**

- 1. Struttura sanitaria già esistente all'interno dell'anagrafica dei registri di monitoraggio AIFA e in quella del MDS che non necessita di modificazione del codice NSIS, per la quale si prevede la necessità dell'aggiornamento di altre informazioni collegate alla struttura (per esempio: P.IVA, denominazione, etc.). Sequenza temporale delle azioni da parte delle Regioni:**
  - 1.1. **Sincronizzazione**: con questa funzionalità della piattaforma GSS la Regione ha la possibilità di aggiornare automaticamente le informazioni nella piattaforma dei registri;
  - 1.2. **Direttore sanitario**: nessun adempimento, a fronte del proprio accesso alla piattaforma dei registri potrà visualizzare i dati aggiornati;
  - 1.3. **Medico abilitato**: nessun adempimento, a fronte del proprio accesso alla piattaforma dei registri potrà visualizzare i dati aggiornati;
  
- 2. Struttura sanitaria esistente in anagrafica dei registri di AIFA e non presente in quella del MDS:**
  - 2.1. **Medico abilitato**: la Regione deve comunicare al medico di aggiornare il proprio profilo di registrazione nella piattaforma AIFA, aggiungendo la nuova struttura sanitaria "B";
  - 2.2. **Direttore sanitario (o livello Regionale)**: la Regione può direttamente, o indirettamente attraverso il Direttore sanitario della struttura "B", provvedere all'abilitazione dei medici ad operare sulla piattaforma dei registri nell'ambito della struttura "B";
  - 2.3. **Chiusura**: nel momento in cui è stata completata l'abilitazione di cui al punto 2.2, con questa funzionalità la Regione provvede a cessare l'attività della struttura "A", inserendo la data di fine validità e lo spostamento sulla struttura "B";
  - 2.4. **Medico abilitato**: la Regione deve comunicare al medico, una volta abilitato come da punto 2.2, che dovrà entrare con il proprio vecchio profilo della struttura "A", il sistema automaticamente riconoscerà la struttura "A" come chiusa e darà la possibilità al medico di spostare i trattamenti sulla struttura "B". Il medico deve confermare e avrà automaticamente la visibilità e l'operatività dei trattamenti precedentemente collegati alla struttura "A".

**3. Struttura sanitaria esistente “A” all’interno dell’anagrafica dei registri di monitoraggio AIFA (ovvero con codice NSIS), per la quale si prevede un trasferimento verso una struttura sanitaria “B”, con diverso codice NSIS, attualmente non esistente nella piattaforma AIFA. Sequenza temporale delle azioni da parte delle Regioni:**

- 3.1. **Importa**: con questa funzionalità della piattaforma GSS la Regione provvede ad importare i dati di una struttura censita nell’anagrafica ministeriale “B”, all’interno della piattaforma dei registri AIFA;
- 3.2. **Medico abilitato**: la Regione deve comunicare al medico di aggiornare il proprio profilo di registrazione nella piattaforma AIFA, aggiungendo la nuova struttura sanitaria “B”;
- 3.3. **Direttore sanitario (o livello Regionale)**: la Regione può direttamente, o indirettamente attraverso il Direttore sanitario della struttura “B”, provvedere all’abilitazione dei medici ad operare sulla piattaforma dei registri nell’ambito della struttura “B”;
- 3.4. **Chiusura**: nel momento in cui è stata completata l’abilitazione di cui al punto 3.3, con questa funzionalità della piattaforma GSS la Regione provvede a cessare l’attività della struttura “A”, inserendo la data di fine validità, e contemporaneamente fa confluire la struttura “A” sulla struttura “B”;
- 3.5. **Medico abilitato**: la Regione deve comunicare al medico, una volta abilitato come da punto 3.3, che dovrà entrare con il vecchio profilo della struttura “A”, il sistema automaticamente riconoscerà la struttura “A” come chiusa e darà la possibilità al medico di spostare i trattamenti sulla struttura “B”. Il medico deve confermare e avrà automaticamente la visibilità e l’operatività dei trattamenti precedentemente collegati alla struttura “A”.

**4. Struttura sanitaria esistente all’interno dell’anagrafica dei registri di monitoraggio AIFA, associata ad un’Azienda sanitaria (ASL) “A” che deve essere spostata verso un’altra Azienda sanitaria “B”, attualmente esistente nella piattaforma AIFA. Sequenza temporale delle azioni da parte delle Regioni:**

- 4.1. **Medico abilitato**: nessun adempimento, a fronte del proprio accesso alla piattaforma dei registri potrà visualizzare i dati aggiornati;
- 4.2. **Direttore sanitario (o livello Regionale)**: nessun adempimento;
- 4.3. **Spostamento**: la Regione con questa funzionalità della piattaforma GSS indicherà la nuova Azienda Sanitaria di riferimento della struttura sanitaria.

**5. Struttura sanitaria esistente all’interno dell’anagrafica dei registri di monitoraggio AIFA, associata ad un’Azienda sanitaria (ASL) “A” che deve essere trasferita e chiusa verso un’altra Azienda sanitaria “B”, attualmente NON esistente nella piattaforma AIFA. Sequenza temporale delle azioni da parte delle Regioni:**

- 5.1. **Importa**: con questa funzionalità della piattaforma GSS la Regione provvede ad importare i dati di una struttura censita nell’anagrafica ministeriale “B”, all’interno della piattaforma dei registri AIFA;
- 5.2. **Medico abilitato**: la Regione deve comunicare al medico di aggiornare il proprio profilo di registrazione nella piattaforma AIFA, aggiungendo la nuova struttura sanitaria “B”;
- 5.3. **Direttore sanitario (o livello Regionale)**: la Regione può direttamente, o indirettamente attraverso il Direttore sanitario della struttura “B”, provvedere all’abilitazione dei medici e dei farmacisti ad operare sulla piattaforma dei registri nell’ambito della struttura “B”;
- 5.4. **Chiusura**: nel momento in cui è stata completata l’abilitazione di cui al punto 5.3, con questa funzionalità la Regione provvede a cessare l’attività della struttura “A”, inserendo la data di fine validità. L’inserimento della data di cessazione dell’attività della struttura “A” non necessariamente implica che la stessa non sia più esistente, ma semplicemente che non è più disponibile per la prescrizione di medicinali soggetti a monitoraggio AIFA;
- 5.5. **Medico abilitato**: la Regione deve comunicare al medico, una volta abilitato come da punto 5.3, che dovrà entrare con il vecchio profilo della struttura “A”, il sistema automaticamente riconoscerà la struttura “A” come cessata e proporrà il trasferimento dei trattamenti sulla struttura “B”. Il medico deve confermare e avrà automaticamente la visibilità e l’operatività dei trattamenti precedentemente collegati alla struttura “A”.

**6. Struttura sanitaria esistente all’interno dell’anagrafica dei registri di monitoraggio AIFA, associata ad un’Azienda sanitaria (ASL) “A” che deve essere trasferita verso un’altra Azienda sanitaria “B”, attualmente esistente nella piattaforma AIFA. Sequenza temporale delle azioni da parte delle Regioni:**

- 6.1. **Spostamento**: con questa funzionalità della piattaforma GSS la Regione provvede a spostare la struttura già presente “A” nella piattaforma AIFA verso la nuova struttura “B” importata;
- 6.2. **Medico abilitato**: nessun adempimento, a fronte del proprio accesso alla piattaforma dei registri potrà visualizzare i dati aggiornati;
- 6.3. **Direttore sanitario (o livello Regionale)**: nessun adempimento.

**7. Farmacia NON esistente all’interno piattaforma AIFA:**

- 7.1. **Inserimento**: la Regione con questa funzionalità della piattaforma GSS inserisce la Farmacia totalmente nuova;
- 7.2. **Farmacista**: se il farmacista non è registrato sulla piattaforma dei registri, deve provvedere ad effettuare la propria registrazione; diversamente se il farmacista è già registrato presso un’altra farmacia già abilitata nell’ambito della piattaforma dei registri, provvede ad aggiornare il proprio profilo, aggiungendo la nuova farmacia;

7.3. **Direttore sanitario (o livello Regionale)**: provvede ad abilitare il farmacista ad operare in relazione alla nuova farmacia censita.

**8. Farmacia presente in anagrafica AIFA che deve essere trasferita presso altra Azienda Sanitaria:**

8.1. **Spostamento Azienda**: con questa funzionalità della piattaforma GSS la Regione provvede a spostare la Farmacia già presente nell'anagrafica AIFA, verso una nuova Azienda Sanitaria;

8.2. **Farmacista abilitato**: nessun adempimento, a fronte del proprio accesso alla piattaforma dei registri potrà visualizzare i dati aggiornati.

**9. Farmacia presente in anagrafica AIFA che deve essere trasferita presso altra Struttura:**

9.1. **Farmacista abilitato**: nessun adempimento, a fronte del proprio accesso alla piattaforma dei registri potrà visualizzare i dati aggiornati;

9.2. **Spostamento struttura**: con questa funzionalità della piattaforma GSS La Regione provvede allo spostamento della Farmacia presso un'altra struttura.

**10. Farmacia presente in anagrafica AIFA che deve essere chiusa:**

10.1. **Chiusura**: con questa funzionalità della piattaforma GSS la Regione può indicare la nuova destinazione della farmacia che sta procedendo a chiudere e poi imputa la data di chiusura della Farmacia;

10.2. **Farmacista**: nessun adempimento, a fronte del proprio accesso alla piattaforma dei registri potrà continuare le proprie attività già in carico.

*Legenda:*

<b>MDS</b>	Ministero della Salute
<b>DS</b>	Direttore Sanitario
<b>Struttura Sanitaria</b>	Strutture Ospedaliere, Stabilimenti Ospedalieri, Strutture Territoriali
<b>Azienda Sanitaria</b>	ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS
<b>GSS</b>	Gestione Strutture Sanitarie